

PROTOCOLLO D'INTESA

LINEE GUIDA COORDINATE IN ORDINE AI PROFILI ORGANIZZATIVI -FUNZIONALI DELLE ATTIVITÀ' DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

adottate il giorno 15 febbraio 2024, nel Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola, dai signori:

dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo, presidente del Tribunale di Bari;

dott. Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;

dott.ssa Raffaella Simone, presidente della IV Sezione del Tribunale di Bari;

dott. Giuseppe Maralfa, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Bari;

avv. Salvatore D'Aluiso, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

dott. Saverio Piccarreta, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

dott. Giuseppe Dentamaro, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari

PREMESSA

I presenti concordano sul fatto che il protocollo di intesa sulle procedure concorsuali siglato il 12 novembre 2020 fra Tribunale di Bari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari ha dato un contributo significativo a instaurare prassi virtuose per consentire la tempestività dell'emersione delle crisi d'impresa, nonché per garantire il miglior soddisfacimento dei creditori e la conservazione delle attività aziendali. Tale obiettivo è stato perseguito prevedendo



modelli operativi che garantissero al Pubblico Ministero segnalazioni delle situazioni di insolvenza, nonché stabilendo circuiti informativi tra tutti i soggetti coinvolti.

Sebbene le linee guida abbiano dato soddisfacenti risultati e, in qualche caso, abbiano anticipato alcune delle nuove disposizioni previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (d'ora in poi anche C.C.I.I.) ex D. Lgs. 12.1.2019, n. 14, tuttavia è necessario adeguarle alla nuova realtà normativa e alla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulle *buone prassi nel settore delle procedure concorsuali* di cui alla delibera di *plenum* del 22 luglio 2022 (d'ora in poi circolare buone prassi)

Anche le nuove linee guida di cui al presente protocollo d'intesa dovranno riguardare:

- la fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art. 38, comma 2, C.C.I.I. - **da parte di qualunque autorità giudiziaria e non più come in passato, del solo Giudice Civile** - al Pubblico Ministero e l'iniziativa del Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- i rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi;
- i rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero nelle diverse fasi della procedura di concordato preventivo e degli altri strumenti di regolazione della crisi;
- le determinazioni del Pubblico Ministero con riferimento alla tutela patrimoniale della massa dei creditori, offesa da condotte di bancarotta fraudolenta.

1. La fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art. 38, comma 2, C.C.I.I. dell'autorità giudiziaria al Pubblico Ministero e l'iniziativa del Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale

a. Le segnalazioni ex art. 38, comma 2, C.C.I.I. del Giudice Penale

L'art. 38, comma 2, C.C.I.I., a differenza dell'art. 7 RD 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare), prevede l'obbligo per qualunque autorità giudiziaria, e dunque non solo per il Giudice Civile di segnalare le situazioni di insolvenza.

L'iniziativa di segnalazione compete anche al Giudice Penale - e può riguardare anche una persona fisica o giuridica diversa dall'imputato e a questo estranea - qualora nel corso dell'istruttoria dibattimentale emergano fatti o circostanze non precedentemente conosciute dal Pubblico Ministero che ha esercitato l'azione penale.

Pur essendo numerosi e difficilmente elencabili in modo esaustivo i reati "spia" di situazioni di insolvenza, non appare ultroneo evidenziare che quest'ultima si annida sovente nelle seguenti fattispecie, dalla verifica processuale delle quali può emergere, per il Giudice Penale, anche indipendentemente dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, l'obbligo di segnalazione di cui al precitato art. 38, comma 2, C.C.I.I.:



- delitti di cui agli artt. 10 bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10 ter (omesso versamento di i.v.a.) D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74;
- delitto di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12.9.1983, n. 463 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro);
- delitto di cui all'art. 640 c.p. (truffa) commesso da imprenditore commerciale o da legale rappresentante di impresa commerciale;
- delitto di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita) commesso da imprenditore commerciale o da legale rappresentante di impresa commerciale nell'ambito di contratti di locazione finanziaria.

La segnalazione al Pubblico Ministero da parte del Giudice Penale in merito allo stato di insolvenza rilevato dovrà avvenire nel momento in cui il Giudice rilevi lo stato di insolvenza, a meno che la segnalazione non possa comportare un'indebita anticipazione del convincimento del Giudice sui fatti di causa; in tal caso la segnalazione potrà essere differita al momento della definizione del giudizio

La segnalazione, che sarà inoltrata al Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore del secondo dipartimento, tendenzialmente dovrà indicare la ragione sociale dell'impresa e recare in allegato gli atti o gli elementi dai quali si evinca la situazione di insolvenza.

b. Le segnalazioni ex art. 38, comma 2, C.C.I.I. del Giudice della liquidazione giudiziale

A tal proposito sono ancora valide le linee indicate nel protocollo d'intesa del 12 novembre 2020 (pagina 2, paragrafo 1.1) che qui di seguito si richiamano, con il necessario adattamento delle stesse alle indicazioni normative e lessicali contenute nel C.C.I.I. e, per quanto riguarda l'ultimo paragrafo, alla circolare buone prassi del CSM.

Al fine dell'adeguatezza della valutazione sulla condizione di insolvenza risulta essenziale l'acquisizione agli atti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata che l'impresa debitrice dovrebbe depositare ai sensi dell'art. 41, 4° co., C.C.I.I., nonché d'informazioni su circostanze rilevanti che normalmente non sono nella disponibilità del creditore ricorrente (e quindi normalmente non risultano dai documenti allegati alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale) come l'esistenza di procedure esecutive promosse da altri creditori e di debiti scaduti di significativo ammontare verso erario ed enti previdenziali.

Per questa ragione nel decreto di fissazione dell'udienza è sempre disposta la richiesta urgente (e quindi nel rispetto del termine di 45 giorni tra il deposito del ricorso e la data

della prima udienza, previsto dall'art. 41, 1° co. C.C.I.I.) d'informazioni alla Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica (indirizzo e-mail: massimo.bernardi@giustizia.it), all'Agenzia delle Entrate ed agli enti previdenziali o al concessionario per la riscossione, da comunicarsi con modalità telematica.

Per la stessa finalità, nel caso di mancato deposito da parte dell'impresa debitrice della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata il Tribunale valuterà¹ la concessione di un breve rinvio.

c. Le segnalazioni ex art. 38, comma 2, C.C.I.I. del Giudice civile

Molto più frequente è il caso che la *notitia decoctionis* emerga nel corso di un procedimento civile e, segnatamente, dinanzi al Giudice dell'esecuzione, al Giudice del lavoro, al Giudice della locazione, al Tribunale delle Imprese, e al Giudice del procedimento monitorio. Come auspicato dalla circolare del CSM sulle *buone prassi nel settore delle procedure concorsuali*, sarebbe utile individuare, tramite successivi protocolli, dei criteri di selezione dei procedimenti oggetto delle doverose segnalazioni al al Pubblico Ministero da parte del Giudice civile (v. parte II cap. 1 prf 3.1 della circolare buone prassi, pagine 103-106).

d. Le segnalazioni di situazioni di insolvenza provenienti dai magistrati del Pubblico Ministero

L'obbligo di segnalazione ex art. 38, comma 2, C.C.I.I. incombe, in quanto autorità giudiziaria, anche ai magistrati del Pubblico Ministero. Pertanto, sul punto specifico, è stata emanata dal Procuratore della Repubblica la direttiva prot. 3943 del 12.5.2022, la cui osservanza è stata sollecitata dal Procuratore della Repubblica Aggiunto con nota prot. n. 76 del 17.2.2023

2. Il ricorso del Pubblico Ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale

a. L'iniziativa del Pubblico Ministero a seguito di segnalazione ex art. 38, comma 2, C.C.I.I.

Quando perviene alla Procura della Repubblica la segnalazione ex art. 38, comma 2, C.C.I.I. il Procuratore della Repubblica Aggiunto Coordinatore del Secondo Dipartimento dispone l'iscrizione di un procedimento nel registro Modello 45, che è assegnato, secondo i criteri oggettivi e predeterminati indicati nel progetto organizzativo, ad uno dei sostituti procuratori assegnati a quel Dipartimento.

¹ Si consideri, infatti, la previsione auspicata dal C.S.M. al cap. 1 prf. 2.1 della circolare buone prassi (pag. 12):
Va al riguardo riferita la prassi ancor più rigorosa di alcuni uffici di concedere il rinvio congiunto solo quando il debitore depositi la documentazione contabile prescritta dall'art. 15 co. 4 l.fall./39 co.1 CCI, premiando così una condotta processuale trasparente, che consenta altresì al tribunale di riconoscere eventuali ragioni di particolare urgenza: si auspica una diffusione sempre maggiore di questa modalità operativa, che valorizza l'obbligo normativo imposto al debitore resistente dalla norma citata e consente al tribunale una prudente valutazione della situazione in cui versa l'impresa.

Il magistrato assegnatario dell'affare, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria oppure tramite i servizi di polizia giudiziaria territoriali, provvede tempestivamente agli approfondimenti istruttori indicati nella delega allegata alla direttiva prot. 175 int. del 12.4.2023 del Procuratore della Repubblica Aggiunto Coordinatore del Secondo Dipartimento e, comunque, all'acquisizione, ove non presenti già negli atti, degli ultimi bilanci dell'impresa e delle informazioni sui relativi debiti erariali e previdenziali e sulle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa, nonché, quando appaia utile, su altre circostanze sintomatiche dello stato di insolvenza come la chiusura della sede dell'impresa.

Nel termine di circa 30 giorni dal completamento dell'istruttoria sopra indicata, il Pubblico Ministero decide se presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ove risulti dagli elementi acquisiti la sussistenza dello stato d'insolvenza, o disporre l'archiviazione interna del procedimento mod. 45.

3. La fase successiva al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale

Nei procedimenti aperti in seguito a ricorso del Pubblico Ministero o in quelli nei quali il Pubblico Ministero ha deciso di intervenire (art. 38, 3° co., C.C.I.I.) il Tribunale fisserà l'udienza di convocazione e quelle eventuali successive preferibilmente alle ore 09:30. Qualora il Debitore non abbia provveduto al deposito tempestivo delle memorie e della documentazione indicata dall'art. 41, 4° co., C.C.I.I., il Pubblico Ministero ha facoltà di non comparire all'udienza, eventualmente insistendo nell'accoglimento del ricorso mediante deposito di memoria scritta. Nel caso di deposito fuori termine da parte del Debitore il Tribunale, qualora il Pubblico Ministero non sia comparso, rinverrà l'udienza per consentire al Pubblico Ministero eventuali controdeduzioni.

4. I rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero a seguito della apertura della liquidazione giudiziale con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi

a. L'attività della Procura della Repubblica a seguito della comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

A seguito della comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il Procuratore della Repubblica Aggiunto Coordinatore del Secondo Dipartimento dispone l'iscrizione e l'assegnazione di un procedimento nel registro modello 45, il cui numero è comunicato con sollecitudine dalla segreteria della Procura della Repubblica alla cancelleria della IV sezione civile per la sua indicazione in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al Pubblico Ministero.

Entro il termine di giorni quindici dall'iscrizione la Procura della Repubblica, tramite il personale della Guardia di Finanza, pone a disposizione del Curatore nominato dal Tribunale (il cui indirizzo e-mail sarà dal Curatore immediatamente comunicato alla

Sezione di Polizia Giudiziaria-Guardia di Finanza sulla e-mail massimo.bernardi@giustizia.it), al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le verifiche occorrenti per la redazione di una adeguata relazione ex art. 130 C.C.I.I.:

- l'elenco dei rapporti finanziari estratto dalla relativa sezione dell'Anagrafe Tributaria (per consentire al Curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni);
- gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al Curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili intestate alla impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili);
- l'elenco degli atti registrati.

Trasmetterà inoltre la Procura della Repubblica al Curatore, stesso mezzo:

- il certificato storico C.C.I.A.A. e copia dei bilanci relativi ai cinque anni precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o (se precedente) all'effettiva cessazione dell'attività;
- le generalità complete e l'attuale residenza dell'amministratore della società oggetto dell'apertura della liquidazione giudiziale e di quanti altri si siano succeduti nella carica.
- le generalità dei soci della società di cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, ricostruendo anche le eventuali cessioni delle quote/azioni con riferimento ai cinque anni precedenti alla dichiarazione medesima o (se precedente) all'effettiva cessazione dell'attività.
- la formazione nel tempo dei debiti nei confronti dell'erario (iscritti a ruolo), come risultante da AT;
- l'indicazione di eventuali verifiche fiscali eseguite, riportando solo i dati essenziali (numero e data del PVC, ente accertatore ecc. ..)
- gli attuali incarichi sociali o partecipazioni societarie degli amministratori e soci della fallita, come risultante da AT;
- la presenza di atti straordinari (cessione, fitto azienda o rami d'azienda, atti dispositivi relativi a diritti reali su beni immobili, fusioni, scissioni ecc. ..) con riferimento ai cinque anni precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o (se precedente) all'effettiva cessazione dell'attività;
- eventuale specifico provvedimento del Pubblico Ministero di autorizzazione del Curatore all'acquisizione urgente, presso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, della documentazione e delle informazioni concernenti l'impresa o la società di cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.

b. Le comunicazioni del Curatore al Pubblico Ministero

Il Curatore, oltre a quanto qui di seguito specificato, osserverà con la dovuta solerzia, tempestività e completezza tutti gli obblighi di comunicazione al Pubblico Ministero previsti dal C.C.I.I..

i. La relazione informativa ex art. 130, 1° co., C.C.I.I.

Il Curatore provvede alla presentazione al Giudice Delegato della relazione ex art. 130, 1° co., C.C.I.I., in merito agli accertamenti compiuti e agli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del Debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, nel termine di legge di 30 gg dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e ne trasmette contestualmente una copia al Pubblico Ministero (*da stabilire le modalità di comunicazione*). **Tale relazione dovrà essere redatta seguendo il questionario allegato al presente protocollo, con la precisazione che ogni singola parte deve essere compilata anche se non vi sono circostanze da riferire.**

Tuttavia anche prima del termine di cui sopra e anche successivamente il Curatore è tenuto a segnalare senza ritardo al Pubblico Ministero ogni circostanza che rimandi a fatti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 322 e segg C.C.I.I., nonché ogni ulteriore circostanza di fatto cui possa conseguire la necessità di chiedere un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

ii. La relazione particolareggiata ex art. 130, 4° co., C.C.I.I.

La relazione particolareggiata che il Curatore deve presentare al Giudice Delegato entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, dovrà rispettare le indicazioni contenute nell'art. 130, comma 4, C.C.I.I. e sarà redatta **esclusivamente utilizzando lo schema allegato al presente protocollo, compilandone ogni singola parte anche in assenza di circostanze da riferire; e ciò in conformità della Circolare Buone Prassi (V. parte I Cap. 2^a prf 4, pag. 26) "risultando essenziale - nella prospettiva dell'affidamento sulla completezza delle verifiche compiute dal curatore - l'espressa indicazione da parte dello stesso che, con riferimento ad una o più delle aree critiche individuate, non risultino in concreto circostanze da riferire (come, ad esempio, mancanza di operazioni straordinarie o di rapporti con parti correlate)".**

Copia della relazione in questione sarà inoltrata contestualmente al Pubblico Ministero (*stabilire modalità di trasmissione*), fermi restando in capo al Curatore gli eventuali successivi obblighi informativi come da precedente paragrafo.

5. I rapporti tra gli organi delle procedure e il Pubblico Ministero nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale, oltre a quanto qui di seguito convenuto, assicura la tempestiva osservanza degli obblighi di comunicazione al Pubblico Ministero previsti dal C.C.C.I.. Inoltre sarà concessa al Pubblico Ministero richiedente la "visibilità" degli atti della procedura mediante accesso all'applicativo "Consolle del Pubblico Ministero".

a. Il concordato preventivo ex art. 84 C.C.I.I. e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis C.C.I.I.

Trattasi di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza che presentano disposizioni comuni² e, pertanto, possono trovare una regolamentazione unitaria nel presente protocollo.

Il Tribunale comunicherà al Pubblico Ministero, unitamente al decreto di cui all'art. 47, comma 2, C.C.I.I., il piano e la proposta di concordato.

Il Commissario Giudiziale, successivamente, trasmetterà al Pubblico Ministero gli atti inerenti le relazioni particolareggiata e integrative e le operazioni previste dall'art. 105 C.C.I.I., nonché darà immediata comunicazione allo stesso organo delle circostanze indicate dall'art. 106 C.C.I.I. Allo stesso modo comunicherà senza indugio al Pubblico Ministero ogni fatto penalmente rilevante del quale sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni (art. 92, 5° co., C.C.I.I.).

La relazione particolareggiata ex art. 105 C.C.I.I. dovrà essere redatta rispettando le indicazioni normative, nonché assicurando che la parte inerente l'illustrazione delle *"utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie"*, sia collocata in autonomo paragrafo (v. circolare buone prassi Cap. 7 prf. 2, pag. 76).

Inoltre, nella relazione particolareggiata si dovranno indicare eventuali elementi suggestivi di mascheramenti della perdita di capitale e segnalare eventuali radicali rettifiche dei valori delle attività e delle passività rispetto ai bilanci di esercizio, che dovessero emergere dallo stesso piano concordatario.

Il Tribunale darà avviso anche al Pubblico Ministero delle udienze in camera di consiglio fissate ai sensi dell'art. 48, commi 1° e 4°, C.C.I.I.

La sentenza con la quale il Tribunale omologa o non omologa il concordato preventivo dovrà essere comunicata al Pubblico Ministero.

Il Commissario Giudiziale comunicherà immediatamente al Pubblico Ministero le seguenti circostanze:

- domande per la risoluzione o annullamento del concordato e relativi esiti;
- insolvenze sorte successivamente alla domanda di apertura del concordato preventivo.

b. Concordato minore ex artt. 74 e segg. C.C.I.I.

Il Tribunale assicura la tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero del provvedimento di revoca dell'omologazione a causa di atti di frode o inadempimento onde consentire alla parte pubblica l'eventuale presentazione dell'istanza di conversione in liquidazione controllata (art. 83, 2° co., C.C.I.I.)

c. Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. C.C.I.I.

Il Tribunale assicura la tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero dei casi di frode onde consentire alla parte pubblica l'eventuale presentazione dell'istanza di apertura della procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 268 e segg. C.C.I.I. (art. 70, 11° co. C.C.I.I.).

² V. art. 64 bis, 9° co., C.C.I.I.

d. Accordi di ristrutturazione

Come è noto gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati negli articoli da 57 a 61 del C.C.I.I., sono conclusi dall'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza con i creditori che rappresentino una percentuale significativa del totale dei crediti, e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I..

Poiché l'art. 57 C.C.I.I. richiama, ai fini dell'omologazione degli accordi, l'art. 48 C.C.I.I., analogamente a quanto previsto nel precedente paragrafo 5a), verrà comunicata anche al Pubblico Ministero la fissazione delle udienze in camera di consiglio previste dai commi 1° e 4° del citato art. 48, 1° e 4° co..

e. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 25 *sexies* C.C.I.I.

Si tratta dello strumento di regolazione della crisi cui può ricorrere l'imprenditore nel caso in cui non abbia sortito esito positivo la composizione negoziata ex artt. 12 e segg. C.C.I.I., a condizione che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede (artt. 25 *sexies* e segg. C.C.I.I.).

La legge (art. 25 *sexies*, 2° co., C.C.I.I.) prevede che il cancelliere del Tribunale dia comunicazione al Pubblico Ministero della presentazione della proposta di concordato.

Da tale previsione discende che il Pubblico Ministero può partecipare alla procedura e che rientri nella categoria degli *interessati* che possono opporsi all'omologazione del piano (art. 25 *sexies*, 4° co., C.C.I.I.).

Pertanto, per garantirgli l'esercizio delle facoltà previste dalla legge, il Tribunale, oltre alla comunicazione del deposito della proposta di concordato, comunicherà al Pubblico Ministero la relazione e il parere dell'esperto, il decreto di nomina dell'Ausiliario, il parere dell'Ausiliario, l'udienza fissata per l'omologazione e il decreto con il quale omologherà o meno il concordato.

L'Ausiliario sostituisce, nel concordato semplificato, la figura del Commissario Giudiziale prevista per il concordato preventivo ordinario (art. 25 *sexies*, 8° co., C.C.I.I.) e come tale assume la qualifica di pubblico ufficiale; di conseguenza, è tenuto a denunciare i reati di cui prenda conoscenza nell'espletamento del suo incarico ai sensi dell'articolo 361 c.p., ed assume gli altri obblighi di segnalazione indicati nel comma 8 dell'art. 25 *sexies* C.C.I.I.

Pertanto, l'Ausiliario darà immediata comunicazione al Pubblico Ministero delle circostanze previste dall'art. 106 C.C.I.I., nonché di ogni fatto penalmente rilevante del quale sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

f. Interruzione della procedura

Nel corso delle procedure di regolazione della crisi possono intervenire fatti che precludano la prosecuzione della procedura e ne impongano l'interruzione. Degli stessi è necessario che il Pubblico Ministero venga informato, affinché possa valutare se proporre

domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale³. In questi casi il Tribunale fisserà udienza, dandone comunicazione al Pubblico Ministero.

6. procedimenti penali

Nel corso dei procedimenti penali inerenti fatti di bancarotta, il Pubblico Ministero nel rispetto del segreto investigativo assicurerà l'accesso ad atti e informazioni al Curatore, al Commissario e all'Ausiliario, promuovendo la massima reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni funzionali all'espletamento delle rispettive funzioni.


Costituiscono **allegati** del presente protocollo i seguenti documenti:

All. 1: schema di questionario-informativa ex art. 130, comma 1, C.C.I.I.;

All. 2: schema standard della relazione particolareggiata ex art. 130, comma 4, C.C.I.I.;

All. 3: linee guida per la redazione - anche ai fini dell'esercizio delle funzioni del p.m. - dell'informativa particolareggiata di cui all'art. 130, comma 4, C.C.I.I..

dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo
presidente del Tribunale di Bari;



dott. Roberto Rossi,
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;




dott.ssa Raffaella Simone
presidente della IV Sezione del Tribunale di Bari;



dott. Giuseppe Maralfa
procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Bari;



avv. Salvatore D'Aluiso
presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;



dott. Saverio Piccarreta
presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari



dott. Giuseppe Dentamaro,
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari



³ Ci si riferisce a titolo esemplificativo, ma non esaustivo a: revoca del provvedimento di concessione del termine richiesto dal Debitore per produrre il piano e la documentazione nei casi di domande presentate "in bianco" ex art. 44, comma 1, C.C.I.I. (art. 44, 2° co., C.C.I.I.); decorrenza del termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), C.C.I.I.; mancato deposito delle spese di procedura indicate dall'articolo 44, comma 1, lettera d) e 47, 2° co. lett. d); assenza generale delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo (art. 47 C.C.I.I.); rinuncia alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale a norma dell'articolo 43 C.C.I.I.; atti in frode ai creditori e altre situazioni che il Commissario giudiziale deve segnalare ai sensi dell'articolo 106 C.C.I.I.; mancata approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori.



TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE

QUESTIONARIO – INFORMATIVA EX ART. 130, COMMA 1, C.C.I.I.

NUMERO DELLA PROCEDURA:

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA/SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

DATA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

1. Istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale

hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale: _____

2. accesso alle sedi dell'impresa

2.1. accesso alla sede legale

- effettuato in data:
 - non effettuato per le seguenti ragioni: _____
 - sede in locali di proprietà dell'impresa;
 - sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;
 - sede presso il seguente studio professionale / società di servizi;
 - impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti;
 - non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa:
- _____

2.2. accesso all'eventuale sede operativa:

- effettuato in data:
 - non effettuato per le seguenti ragioni: _____
 - sede operativa in locali di proprietà dell'impresa;
 - sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale,
 - non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti;
 - non reperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa:
- _____

2.3 accesso alle eventuali sedi secondarie:

- effettuato nelle seguenti date: _____
- non effettuato per le seguenti ragioni: _____
Esito:
 - sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa;
 - sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;
 - non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti;
 - non reperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/ delle seguente/seguinti imprese _____

3. acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

- effettuata;
- non è stata effettuata per le seguenti ragioni: _____
- completa;
- non completa;

Regime di contabilità adottato: _____

Scritture acquisite:

- libro giornale aggiornato al _____
- schede contabili aggiornate al _____
- libro degli inventari aggiornato al _____
- libri IVA aggiornati al _____
- libro cespiti ammortizzabili aggiornato al _____
- libro contabilità di magazzino aggiornato al _____
- libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al _____

Modalità di acquisizione documentazione:

- in formato cartaceo:
- su supporto informatico:
- iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti (in particolare verificare se il "depositario" delle scritture contabili, qualora esistente, sia in possesso delle medesime)
- modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:

Libri sociali:

- libro verbali assemblee aggiornato al _____
- libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al _____
- libro verbali collegio sindacale aggiornato al _____

4. richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti della società/impresa in liquidazione giudiziale mediante lettere di circolarizzazione (da effettuarsi solo in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili della società/impresa in liquidazione giudiziale):

- non effettuata perché non necessaria;
- non effettuata perché fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti della società/impresa in liquidazione giudiziale;
- effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti
 - effettuata ma non ancora trasmessi i documenti richiesti;
 - iniziative che si intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste ai fini della informativa ex art. 130, comma 1, C.C.I.I..

5. accesso al cassetto fiscale:

- effettuato
- non è stato effettuato per le seguenti ragioni: _____
- sono stati individuati atti registrati
- non sono stati individuati atti registrati

6. accesso al cassetto previdenziale (N.B. da effettuarsi al fine di individuare i rapporti di lavoro esistenti o esistenti. Non sarà quindi obbligatorio l'accesso nel caso in cui il Curatore disponga già di tutta la documentazione necessaria)

- effettuato
- non è stato effettuato per le seguenti ragioni: _____

7. acquisizione copia degli atti registrati:

- effettuata
- non effettuata perché non risultano atti registrati
- non effettuata perché non necessaria
- l'acquisizione sarà effettuata a breve

8. acquisizione copia della documentazione bancaria, utilizzando l'elenco riepilogativo dei rapporti bancari/finanziari messi a disposizione:

- rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo triennio;
- richiesti gli estratti conto bancari ma non ancora trasmessi;
- richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni non ancora trasmessi;

Iniziativa intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altri documenti bancari richiesti, nei casi di mancata tempestiva trasmissione:

- azione giudiziale;
- esposto alla Banca d'Italia;
- richiesta d'intervento del PM;
- altro

9. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate:

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni: _____
- sarà effettuata per la relazione particolareggiata ex art. 130, comma 4, C.C.I.I..

10. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori e dei soci della società in liquidazione giudiziale dell'ultimo biennio in altre imprese:

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni: _____
- sarà effettuata per la relazione particolareggiata ex art. 130, comma 4, C.C.I.I.

11. audizione degli amministratori e degli organi di controllo della società:

- effettuata quella degli amministratori il _____
- effettuata quella degli organi di controllo il _____
- gli amministratori non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni: _____
- gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;
- il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perché gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;
- è stata / sarà richiesta la convocazione degli amministratori da parte della locale Polizia Giudiziaria;
- in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione;
- gli organi di controllo non sono stati ancora convocati per le seguenti ragioni: _____
- gli organi di controllo convocati dal curatore non si sono presentati;
- il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo perché gli organi di controllo sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;
- è stata / sarà richiesta la convocazione degli organi di controllo da parte della locale Polizia Giudiziaria;
- in sede di audizione è stato chiesto agli organi di controllo se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione;

12. audizione di dipendenti o altre persone informate:

- effettuata
- non effettuata per le seguenti ragioni: _____
- prevista l'audizione a breve termine di _____

13. informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo nell'ultimo quinquennio (si indichino specificatamente le generalità, i periodi delle cariche: data di nomina, data di cessazione, bilanci approvati ecc. ecc.)

14. prime informazioni su società controllate o partecipate dall'impresa in liquidazione giudiziale e su società controllanti o collegate a tale ultima impresa e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

15. prime informazioni su altre vicende di liquidazioni giudiziale/fallimenti che presentino profili di collegamento con la presente procedura (con indicazione dell'ufficio giudiziario e del curatore):

16. prime informazioni sul compimento di operazioni straordinarie nei cinque esercizi antecedenti la liquidazione giudiziale (fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di rami d'azienda, conferimenti di assets aziendali, ecc):

17. prime informazioni sul compimento di operazioni con *parti correlate* (v. l'art. 2426, comma 2 c.c., che rinvia, per la definizione di "parte correlata" ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea):

18. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi:

19. prime informazioni in ordine all'ammontare, allo stato stimabile, del passivo e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (Erario ed Enti Previdenziali, Fornitori, Banche, Dipendenti, Altri) anche eventualmente allo stato e solo in termini di previsione di prevalenza:

20. prime indicazioni sulla struttura e il presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (con evidenziazione, in presenza di azienda o ramo aziendale, se gli stessi sono oggetto di affitto e del numero dei dipendenti):

21. informazioni sui rapporti pendenti:

22. informazioni sui giudizi pendenti in cui è parte l'impresa in liquidazione:

23. prime indicazioni in base ad un raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi ed i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore con prima evidenziazione delle voci da sottoporre a esame critico approfondito, con relative verifiche contabili, ai fini della relazione particolareggiata ex art. 130, 4° co., C.C.I.I. nella prospettiva dell'eventuale retrodatazione della perdita del capitale e nella prospettiva dell'individuazione di eventuali condotte distrattive o dissipative o di condotte di bancarotta preferenziale o di aggravamento del dissesto.

24. prime possibili indicazioni, allo stato, in ordine alle cause dell'insolvenza e alle responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società:

25. Accertamento di elementi che potrebbero sostenere il compimento delle seguenti operazioni:

Trasferimento di fatto dell'azienda (ipotizzato, ad esempio, in base al fatto che buona parte dei dipendenti prestino la propria attività in un'altra compagine che svolge la medesima attività della impresa/società in liquidazione giudiziale);

- Trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo;
- sottrazione di beni strumentali;
- Vendita di beni strumentali a prezzi non congrui;
- Mancato rinvenimento dei beni oggetto di locazione finanziaria;
- Cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo;
- Utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo;
- Svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo;
- Rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo o altre compagini comunque correlate senza congrua giustificazione economica;
- Accollo di debiti di terzi senza congrua giustificazione economica;
- Acquisto di beni a prezzo non congruo;
- Fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. dei creditori per incongruità dei valori dichiarati;
- Pagamenti preferenziali verso una determinata topologia di creditori (es. Istituti di Credito);
- Aggravamento del dissesto conseguente ad un'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, senza presentare istanza di liquidazione in proprio;
- Ricorso al credito bancario pur in una situazione di già evidente decozione;
- Sistematico mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e agli enti previdenziali);
- altre fattispecie anomale, meritevoli di segnalazione al fine di **risalire alle cause dell'insolvenza e alle responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società:**

Bari,

Il Curatore



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

SCHEMA STANDARD

DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART.
130, IV CO., CCI

ABSTRACT

INTRODUZIONE

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE

- 1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione nelle cariche sociali
- 1.2. Attività svolta e sedi legali e operative
- 1.3. Periodo di operatività dell'azienda
- 1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o sull'eventuale appartenenza ad un gruppo
- 1.5. Individuazione del momento di inizio dello stato di dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo di "crisi"
- 1.6. Accertata presenza di misure e assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa, e di segnalazione di creditori pubblici qualificati, delle banche e degli intermediari finanziari

2. LO STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI

- 2.1. In caso di contabilità mancante
- 2.2. In caso di contabilità consegnata in parte
- 2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa
- 2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di "black out contabile"

3. I DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

- 3.1. Indicazione sommaria dei dati
- 3.2. Le categorie di creditori
 - 3.2.1. I fornitori
 - 3.2.2. I lavoratori dipendenti
 - 3.2.3. Le banche e gli altri istituti di credito
 - 3.2.4. Debiti erariali e previdenziali
 - 3.2.5. In particolare l'IVA
- 3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

4. ANALISI DEI BILANCI

- 4.1. Immobilizzazioni materiali
- 4.2. Immobilizzazioni immateriali
- 4.3. Partecipazioni
- 4.4. Crediti
- 4.5. Magazzino
- 4.6. Patrimonio netto
- 4.7. Confronto tra volume d'affari e risultati di bilancio

5. PERDITA del CAPITALE SOCIALE e AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

6. OPERAZIONI SOSPETTE

- 6.1. Operazioni straordinarie
- 6.2. Operazioni con parti correlate

- 6.3. Spese anomale
- 6.4. Altre operazioni sospette

7. GLI AMMINISTRATORI, IL COLLEGIO SINDACALE, IL PROCURATORE, IL PROFESSIONISTA

- 7.1 L'amministratore delegato
- 7.2. Il collegio sindacale
- 7.3 Il procuratore
- 7.4 Il professionista
- 7.5. Considerazioni finali

Allegato 3



TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE BARI

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE - ANCHE AI FINI
DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL P.M. -
DELL'INFORMATIVA PARTICOLAREGGIATA DI CUI
ALL'ART. 130, COMMA IV, C.C.I.I.

INTRODUZIONE

La relazione ex art. 130, 4° co., che per la legge deve essere redatta dal curatore, è indirizzata al Tribunale ma è anche un atto di notevole interesse per il P.M., perché costituisce spesso la "notitia criminis" da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali di cui agli artt. 322 e segg CCI

E' quindi essenziale che contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare fattispecie incriminatrici. E' comunque importante che essa indichi le circostanze fattuali idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria.

Sono state pertanto predisposte **le presenti linee guida, rivolte al curatore** ("mutatis mutandis", anche a figure analoghe, come il commissario di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il commissario governativo delle grandi imprese in crisi e il commissario giudiziale nominato a seguito di approvazione di concordato preventivo), le quali verranno periodicamente aggiornate, anche sulla base delle concrete esperienze e dunque delle segnalazioni che perverranno soprattutto dai curatori e in genere dal mondo delle professioni.

Si è volutamente ommesso di indicare un termine entro il quale si dovrebbero fornire le informazioni di cui sotto, nella convinzione che le procedure concorsuali siano talmente eterogenee da sconsigliare "ingessature" in rigide scansioni temporali.

Va da sé che la comunicazione al P.M. di dati e informazioni necessarie per l'eventuale avvio delle indagini preliminari riveste carattere di **urgenza** e non appena sarà in grado di farlo con i necessari requisiti di completezza, il curatore non dovrà indugiare a fornirli per nessuna ragione. L'obiettivo è in ogni caso quello di indicare alle predette figure istituzionali ciò che comunque per la Procura della Repubblica deve essere presente nella relazione art. 130 L.F., nella convinzione che ciò **agevolerà le indagini penali** e anche il **giusto riconoscimento delle pretese risarcitorie** della procedura concorsuale e, per essa, del ceto creditorio.

In ogni caso la relazione dovrà esordire con un cappello introduttivo, un vero e proprio **ABSTRACT di dieci/quindici righe** contenente: tipo di impresa, approssimative dimensioni del passivo, previsioni di massimo di realizzo, ricorrenza (o meno) di fatti di penale rilevanza (che si andranno poi a dettagliare) al fine di dare una visione immediata e di sintesi della tipologia di dissesto.

La numerazione e la titolazione dei paragrafi che seguono dovrà essere utilizzata come schema standard della relazione, al fine di facilitare la lettura ai destinatari: il Giudice Delegato, il P.M. e poi il Giudice delle indagini Preliminari e il Tribunale giudicante e, ovviamente, la stessa difesa dell'imputato di bancarotta. Si raccomanda l'utilizzo dello schema anche laddove non fosse applicabile al caso di specie indicando succintamente le ragioni della non applicabilità.

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE

In questa sezione si riporteranno i dati preliminari e quelli identificativi che il curatore deve riferire al Giudice Delegato e al P.M. al fine di renderlo edotto delle principali caratteristiche dell'impresa in liquidazione giudiziale.

1.1 Dati storici, evoluzione del capitale, successione nelle cariche sociali

Vanno innanzi tutto forniti i dati relativi alla costituzione dell'impresa, alle modifiche dell'atto costitutivo, alle variazioni del capitale, ai mutamenti della compagine societaria. Vanno anche riportate indicazioni preliminari sulle cariche sociali (cfr. più in dettaglio alla sezione 7): nomi, generalità e indirizzi (conosciuti) degli amministratori, indicando le scansioni temporali delle rispettive cariche, dei sindaci (se presenti) e della società di revisione (se a suo tempo incaricata). Sarà inoltre opportuno:

- riportare dati precisi in ordine agli indirizzi del debitore (laddove ricercato, sia prima che dopo la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale);
- appurare presso il registro delle imprese se gli amministratori abbiano partecipazioni o rivestano cariche in altre società, specie se a loro volta fallite (in questo caso sarà opportuno uno scambio di informazioni con i relativi curatori);
- verificare che gli amministratori ufficiali non siano delle c.d. "teste di legno"; cosa che potrebbe palesarsi allorché il loro nome ricorra in un numero spropositato e irrealistico di aziende.

1.2 Attività svolta e sedi, legali e operative

E' importante che venga riportato l'oggetto sociale come lo si ricava dall'atto costitutivo o dai successivi eventuali mutamenti ma più ancora **l'attività che in concreto è stata svolta dall'imprenditore**, distinguendo per esempio, se si sia trattato di una immobiliare di mero possesso o di immobiliare impegnata nella effettiva edificazione di costruzioni; il genere di beni o servizi che offriva, specificando se li produceva o li intermediava; se svolgeva attività finanziaria e, in tal caso, con quali prodotti era presente sul mercato; se lavorava con l'estero e più in genere su mercati internazionali o aveva una clientela per lo più locale, etc.

Quanto alla sede, oltre al dato formale della sede legale, occorre riferire dove l'impresa avesse gli insediamenti produttivi; dove fossero gli uffici preposti alla contabilità o, se tenuta da professionista esterno, alla prima nota; se avesse sedi di rappresentanza; se avesse filiali in altre città o all'estero; se i locali, eventualmente, corrispondessero a quelli in cui aveva sede legale e/o svolgeva attività imprenditoriale anche altro ente (e in questo caso, riferire in merito agli eventuali legami con l'ente medesimo).

1.3 Periodo di operatività dell'azienda

E' importante conoscere da quanto tempo e per quanto tempo l'impresa abbia effettivamente svolto attività economica e se, all'atto dell'apertura della liquidazione giudiziale, fosse ancora operativa. In caso contrario, sarà necessario sapere da quanto tempo fosse "ferma" e, qualora all'epoca dell'apertura della liquidazione giudiziale fosse in liquidazione volontaria, se siano state svolte operazioni estranee a una attività di liquidazione o comunque, da considerarsi anomale. Si tratta di dati ricavabili sia da bilanci e contabilità (se depositati/presentata), sia dalle insinuazioni al passivo dei creditori, sia dalla "viva voce" di dipendenti, soci, controparti o degli stessi amministratori. Decisivo sarà in ogni caso sapere se siano state poste in essere operazioni impegnative sul piano economico/finanziario già in epoca in cui l'impresa era/appariva inoperosa.

1.4 Informazioni sul centro di interessi e/o sull'eventuale appartenenza ad un gruppo

Va subito chiarito se l'impresa operasse individualmente ovvero se fosse inserita in un gruppo. Nel qual ultimo caso, occorre specificare **la sua posizione riguardo ai rapporti di cointeressenza e di partecipazione e all'operatività in concreto svolta**; riferendo, a tal proposito, per se all'interno del gruppo le fosse stata attribuita una funzione particolare o le fosse stato riservato un campo specifico di attività.

In ogni caso occorrerà riferire se altre società del gruppo siano fallite (nel circondario del tribunale di Bari o altrove).

Analoghe informazioni saranno fornite anche in presenza di gruppo di mero fatto, quando cioè non vi siano (o erano nominalmente del tutto trascurabili) veri e propri rapporti di partecipazione, ma tutte le imprese facciano capo ad un unico centro di interessi.

L'inquadramento della società fallita all'interno del gruppo o centro di interessi (come più in dettaglio si esporrà nella sezione 6) sarà strumentale all'analisi:

- ✓ **dei rapporti commerciali con le parti correlate**, al fine di verificare l'effettività delle prestazioni rese o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti;
- ✓ **dei rapporti finanziari tra le parti correlate**, come la modalità di regolazione dei debiti-crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; l'esistenza di finanziamenti; l'evoluzione del rapporto debito/credito e il confronto con le transazioni finanziarie; l'esistenza di compensazioni;
- ✓ **delle operazioni straordinarie**: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d'azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri asset strategici.

1.5 Individuazione del momento di inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi"

Una volta ricostruita a grandi linee la vita societaria è **importante individuare il periodo in cui la società è entrata in stato di crisi**; aspetto che quasi mai è rilevabile dalla lettura dei bilanci. Infatti, quando gli amministratori rendono manifesto lo stato di crisi della società esponendolo in un documento pubblico, significa che le difficoltà economico-finanziarie hanno oramai raggiunto dei livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale. L'inizio dello stato di difficoltà finanziaria, quindi, potrebbe essere collocato anche alcuni anni prima ed essere stato celato mediante l'attuazione di manovre di bilancio, operazioni straordinarie o vari artifici contabili.

Ad ogni modo il curatore dovrà indicare quando si è rivelato per la prima volta almeno uno dei "segnali" elencati nell'art. 3, comma 4°, C.C.I.I..

Infatti le difficoltà finanziarie di una impresa sono rilevate da diversi "segnali", quali i ritardi nei pagamenti delle retribuzioni e delle imposte e la presenza di insoluti nel pagamento di rate di rimborso di finanziamenti, nonché da informazioni esterne quali gli accertamenti dell'Agenzia Entrate.

Quindi, inquadrato il periodo in cui l'impresa ha iniziato a manifestare difficoltà finanziarie, si può procedere a suddividere la vita aziendale in due periodi, **ante e post crisi**, poiché l'inizio della crisi rappresenta uno spartiacque tra due cicli di vita aziendale e tale suddivisione è utile per comprendere le reali motivazioni che sottendono alle scelte degli amministratori. Infatti, in un periodo in cui l'impresa opera in pieno equilibrio economico-finanziario ci si deve aspettare che le operazioni straordinarie siano state generate da esigenze strategiche. Di contro in un periodo di crisi le esigenze aziendali mutano radicalmente, le problematiche finanziarie investono tutti i settori, e gli amministratori si preoccupano maggiormente di tenere in vita l'azienda e proseguire l'attività. In tale secondo

periodo, quindi, le operazioni realizzate sono dettate, in prevalenza, da due diverse esigenze, entrambe rilevanti in ambito penale concorsuale:

- l'una, che riguarda soprattutto il periodo iniziale della crisi, è **l'esigenza di celare il dissesto** non rendendolo manifesto all'esterno; quindi si pongono in essere operazioni che hanno lo scopo di migliorare i dati di bilancio, coprire una perdita, evitare che il patrimonio netto si azzeri;
- l'altra, generalmente più prossima alla liquidazione giudiziale, ossia in un periodo in cui le dimensioni della crisi hanno raggiunto un livello di gravità da non renderla più reversibile, è **l'esigenza di sottrarre gli asset aziendali dall'attivo**.

1.6 Accertata presenza di misure e assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa, e di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, delle banche e degli intermediari finanziari

In tali casi si dovrà constatare se l'impresa fosse dotata di adeguate misure e di assetti per la rilevazione tempestiva della crisi di cui agli artt. 3, 1°, 2° e 3° co., C.C.I.I. e 2086 cc.

In caso affermativo dovranno essere indicate le ragioni della mancata e/o tardiva assunzione delle iniziative necessarie a fare fronte allo stato di crisi.

Inoltre, si dovrà dare atto se e quando l'imprenditore e/o l'organo di controllo abbiano ricevuto segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati ai sensi degli artt. 25 *novies* C.C.I.I. e segg., ovvero abbiano ricevuto la comunicazione di cui all'art. 25 *decies* C.C.I.I. .

2. LO STATO DELLA CONTABILITÀ E DEI LIBRI SOCIALI

In questa sezione sono riportati gli aspetti contabili che andranno riferiti al G.D. e al P.M.. Si raccomanda di non limitarsi a un asettico elenco dei documenti contabili e dei libri sociali presenti, di quelli assenti o di quelli riportanti dati scorretti o falsi o non verificabili; perché occorre fornire **elementi concreti per valutare l'esistenza o meno di indizi di bancarotta documentale (fraudolenta o colposa)**. Si intendono per elementi concreti quelli di seguito esposti.

2.1. In caso di contabilità mancante

Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, occorre riferire dettagliatamente l'attività svolta nel tentativo di rintracciarla, le ricerche che sono

state esperite e le risposte che sono state fornite dall'imprenditore, dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti.

Qualora risulti che libri, registri e schede sono custoditi altrove (dal professionista, dagli ex sindaci, dal proprietario dei locali, dalla Guardia di Finanza, etc..), si riferiranno le attività svolte per il loro rintraccio e indicando se si ritiene necessario un pertinente e mirato intervento del P.M..

Qualora la contabilità non sia stata rinvenuta e non sia stato reperito nessuno in grado di fornire elementi utili al suo rinvenimento e, più in generale, in caso di irreperibilità dell'imprenditore, si riferiranno le ricerche che sono state attivate, con tutti i dati raccolti su residenza, domicilio o dimora (anche estere) e dei dati relativi anche a colui che comunque potrebbe essere in grado di riferire circostanze utili al rintraccio dell'imprenditore e/o della documentazione.

2.2. In caso di contabilità consegnata in parte

E' necessario **un elenco dettagliato della documentazione che non è stata consegnata**. Non può infatti sfuggire che l'importanza del "pezzo mancante" varia a seconda del genere di attività svolta dall'impresa in liquidazione giudiziale; perché, ad esempio, l'assenza del libro cespiti ammortizzabili, per una società commerciale che lavora in locali in affitto, con pochi apparecchi d'ufficio, non è certo decisiva per contestare la bancarotta documentale; a differenza del caso di un'impresa di costruzioni. La stessa mancanza del libro soci può rivestire un significato grave quando si sospetta che non tutto il capitale sottoscritto sia stato versato; meno in altre situazioni. In ogni caso, va specificato se è stato trovato il libro giornale e le schede contabili (e i registri fiscali qualora l'impresa fruisse del regime di contabilità semplificata); se v'è continuità nel tempo o vi sono "buchi" temporali; se il piano dei conti è sufficientemente dettagliato (adeguato alla società fallita e al genere di impresa) per ricavare sufficienti informazioni sul movimento degli affari; se v'è positivo riscontro con i movimenti finanziari descritti nella documentazione bancaria.

2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa

Sarà utile elencare tutte le anomalie riscontrate nell'esame contabile, concentrandosi su quelle "sostanziali"; quelle cioè che, a prescindere dalla circostanza che le scritture contabili rispettino o meno la normativa specifica e i principi contabili, inducano il sospetto di una tenuta fraudolenta della contabilità. In altri termini, occorre chiarire dove e in che cosa la contabilità sia da ritenersi inattendibile o alterata, e anche a che scopo ciò sia stato fatto dall'imprenditore.

Il tutto naturalmente in chiave di verosimiglianza e non necessariamente di assoluta certezza.

In una materia di tale vastità qualsiasi casistica dettagliata sarebbe gioco forza incompleta.

Certamente però rivestono **particolare interesse** per le funzioni del P.M.:

- l'eccessiva consistenza e le movimentazioni inverosimili della cassa;
- l'utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o tramite assegni o bonifici, etc...;
- l'omessa contabilizzazione di conti bancari (ovviamente se erano attivi);
- l'omessa svalutazione di crediti pacificamente non più incassabili;
- la presenza della posta "fatture da emettere" in diversi esercizi con valori fissi o in progressivo aumento;
- l'omessa contabilizzazione di crediti incassati;
- l'immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giro a perdita), specie qualora se ne avvantaggino parti correlate o clienti "amici";
- l'immotivata svalutazione di immobilizzazioni immateriali specie qualora tali asset risultino trasferiti di fatto a terzi o a parti correlate;
- la progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza procedere nei vari esercizi alla corrispondente quota di ammortamento;
- l'incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento;
- l'inconciliabilità (per dimensioni rilevanti) tra scritture di apertura e chiusura dei conti nei vari esercizi, specie del magazzino;
- l'assenza di una parte delle merci rispetto alle risultanze contabili o alla contabilità di magazzino (se prevista dalla normativa);
- l'eccessiva capitalizzazione di costi per le società immobiliari i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze;
- l'eccessiva valutazione dei lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultra annuali;
- le uscite finanziarie con giustificazioni inverosimili o sospette o comunque del tutto estranee all'attività dell'impresa;
- i rimborsi a soci, per i quali non vi sia immediato riscontro di un precedente finanziamento;
- gli storni di fatture attive privi di giustificazione o ragionevolezza.

2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di "black out" contabile

Vanno accuratamente segnalati i casi in cui si accerti che l'impresa ha svolto attività aziendale (assunzione di obbligazioni, effettuazione di pagamenti, compra/vendite di beni, restituzione di prestiti, etc. , .) **in epoca "non coperta" da un'adeguata e coerente contabilizzazione**; cosa che in genere si ricava dalle insinuazioni al passivo, dall'esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc...), da sentenze intervenute nei confronti della società fallita, etc...

E questo - si badi bene - anche qualora si tratti di operatività che, per genere ed entità, va riconosciuta come del tutto regolare (perché il debito pagato era reale, gli acquisti/vendite sono avvenuti a prezzi adeguati, le garanzie rilasciate andavano effettivamente prestate). E' infatti la circostanza che tale operatività non possa essere ricondotta a un impianto contabile coerente l'elemento che desta allarme e contrassegna l'area di rischio penale, in cui si colloca la bancarotta (fraudolenta) contabile.

3. I DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

3.1. Indicazione sommaria dei dati

Occorre innanzitutto fornire quelle cifre che indichino immediatamente **le dimensioni (e di conseguenza la gravità) del dissesto**; dunque, lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile. Peraltro è evidente che non sempre si potrà essere precisi, poiché i dati possono variare a seconda delle circostanze. Per esempio, non è ancora terminata la fase di verifica dei crediti (che in certe vicende concorsuali può durare moltissimo e/o presentare notevoli difficoltà); si attendono insinuazioni tardive; il debito in prededuzione è in via di definizione; la realizzazione dell'attivo è lungi dall'essersi conclusa.

Vi sono, poi, variabili inevitabili: la possibile comparsa di nuovi creditori (il Fisco per esempio); l'esito di giudizi in cui la società "in bonis" era coinvolta e che non sono stati interrotti; le incerte previsioni del "fatturato" in caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio; le oscillazioni del mercato che suggeriscono l'attesa nella realizzazione dei cespiti; le incertezze nel recupero dei crediti; l'imprevedibilità dell'esito di giudizi e azioni.

Tuttavia, se non si potranno fornire dati stabili, si potranno indicare stime attendibili; il che sarà sufficiente alla Procura della Repubblica per collocare il dissesto in **una scala di gravità** e calibrare così tempi e modi delle indagini.

3.2. Le categorie di creditori

A parte l'ovvia distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, in prededuzione o postergati, occorrerà distinguere a seconda delle possibili categorie in cui i crediti possono raggrupparsi. Ai fini dell'identificazione delle possibili fattispecie di reato (e di conseguenza su come indirizzare le indagini), è difatti importante considerare che, a prescindere se chirografari o privilegiati, assistiti o meno da garanzia, **non tutti i crediti, penalmente parlando, hanno lo stesso "peso"**. In assenza di contabilità, per esempio, sarà decisivo sapere se i fornitori vantano crediti per beni o per servizi. Infatti solo nel primo caso si potrà ipotizzare che i beni non siano stati rivenduti o immessi nel ciclo della produzione e che quindi sia stata commessa una bancarotta per distrazione. Il debito verso banche avrà una certa valenza "penale" se sorto a seguito di messa a disposizione di somme (scoperto di conto o sconto di carta commerciale); avrà altro significato se relativo a garanzie prestate per debiti di terzi. I debiti verso l' Erario e l' INPS sono poi, ai fini dell'indagine penale, assai eterogenei (cfr. punto 3.2.4).

3.2.1. I fornitori

Oltre alla necessaria distinzione beni/servizi, sarà utile specificare se si sia trattato dell'acquisto di beni strumentali alla vita dell'impresa o se essi facessero parte della movimentazione di magazzino. In ogni caso è importante capire se si trattava di beni o servizi essenziali o funzionali per l'attività aziendale, o di dubbia utilità, quando non addirittura voluttuari; in ogni caso se inerenti o meno secondo il criterio di inerenza civilistica e fiscale (normativa IRES). Settore a parte è quello dei beni di terzi: debiti sorti per contratti di leasing o noleggio, per i quali è ovviamente indispensabile comunicare se il bene è stato o meno ritrovato. Comunque l'indicazione il più possibile dettagliata di che genere di bene di terzi si sia trattato è importante perché diversa è la valenza "penale" di un veicolo o di un importante macchinario non ritrovato, da quella di un arredamento d'ufficio che magari è stato "rottamato" per degrado o obsolescenza (inutile rammentare che eventuali responsabilità contrattuali non rivestono alcun interesse per il P.M.).

3.2.2. I lavoratori dipendenti

Il P.M. sarà certamente interessato a conoscere se stipendi e salari dei lavoratori dipendenti non siano stati più corrisposti. Intanto conoscere quando l'azienda non è stata più nemmeno in grado di pagare le maestranze, sia operarie che di concetto, servirà a tracciare una indiscutibile linea di confine tra stato di difficoltà e stato di insolvenza. In secondo luogo un lavoratore rimasto senza retribuzione è un' ottima

fonte di informazioni - al di là di quello che emerge dalle “carte” – in merito a cosa accadesse realmente in azienda, su chi prendesse effettivamente le decisioni, se esistesse una contabilità parallela, se ci fossero depositi, magazzini o crediti non scoperti, etc...

Nella categoria “debiti verso lavoratori” sarà poi importante evidenziare il T.F.R., anche se il credito azionato è dell'I.N.P.S. in surroga.

3.2.3 Le banche e gli altri istituti di credito

Occorrerà distinguere i rapporti finanziari passivi tra:

- ✓ mutui assistiti da ipoteca;
- ✓ finanziamenti a medio/lungo termine;
- ✓ anticipi su c/c;
- ✓ scoperti di c/c;
- ✓ sconti di fatture e altra "carta commerciale";
- ✓ garanzie personali o reali per debiti di terzi;
- ✓ ogni altro genere di rapporti che dovrà essere sommariamente descritto.

Non sfuggirà infatti che il più delle volte il debito verso banche sorge perché esse hanno messo a disposizione dell'imprenditore del denaro e occorre che la contabilità chiarisca quale utilizzo ne è stato fatto. Oscurità e carenze in questo settore non sono ammesse e, se esse non significano in tutti i casi la distrazione di tali somme, possono però contribuire al giudizio di radicale inattendibilità della contabilità. Quanto ai debiti "da garanzia", sarà importante conoscerne entità, epoca in cui sono sorti e, più che altro, il soggetto nel cui interesse furono contratti. L'assenza di una forte motivazione aziendale nella concessione di ipoteca o fideiussione a terzi può infatti significare **dissipazione** (condotta alternativa, ma di pari rilevanza, alla distrazione).

3.2.4. Debiti erariali e previdenziali

E' inutile sottolineare come non pagare tasse, tributi e contributi costituisca una grave violazione di legge, che espone l'impresa a ulteriori oneri per interessi e sanzioni. Ma non solo: in presenza di un “debito pubblico” dell'impresa di rilevanti dimensioni e/o di notevole incidenza nel complesso dello stato passivo, è configurabile il reato di **bancarotta impropria**, di cui all'art. 223, 2° co. n. 2) L.F.

e 329, 2° co., n. 2) C.C.I.I.. Dal che l'importanza di fornire al P.M. dati chiari e certi in relazione a questo genere di debiti concorsuali.

Come è noto le esposizioni erariali e contributive sono caratterizzate dalla scansione annuale, poiché i crediti insinuati al passivo sono raggruppati dallo stesso creditore "pubblico" per anno. Questo non accade invero quando l'insinuazione si basa su cartelle esattoriali ma il dato è comunque facilmente ricavabile dal cassetto fiscale. Anche in questa categoria è però essenziale **raggruppare i rapporti per sub categorie:**

- ✓ l'IVA, distinguendo il capitale dalle sanzioni e dagli interessi;
- ✓ le ritenute, distinguendo se operate per conto di lavoratori autonomi o dipendenti;
- ✓ le imposte dirette a carico dell'impresa (IRES, IRAP) o altri tributi (ICI, TARI, TOSAP, varie imposte locali, etc...) o altri carichi fiscali (multe, sanzioni, etc...);
- ✓ la previdenza, distinguendo se per contributi o TFR in surroga.

3.2.5. In particolare l'I.V.A.

L'IVA in particolare merita un discorso a parte. Come è noto questa imposta grava sul consumatore/utilizzatore finale del bene o servizio ed è neutra per il produttore o per chi scambia/intermedia il bene o servizio. Nondimeno tutti i soggetti della filiera produttiva e commerciale sono tenuti a pregnanti obblighi di fare e dichiarare, poiché fungono da esattori temporanei per conto dell'Erario: incassano l'imposta versata dal cliente e, previa compensazione con quella pagata al fornitore, riversano la differenza al Fisco (ovvero, dichiarano un credito IVA e ne chiedono il rimborso). L'omesso "riversamento", in determinati condizioni, comporta la violazione della norma penale dettata dall'art. 10 ter D.L.vo 74/2000. In ogni caso versare l'IVA costituisce un obbligo importante per il contribuente e infatti, specie nell'attuale "epoca economica", rappresenta una voce preponderante (a volte la più consistente) degli stati passivi delle procedure concorsuali. Sarà quindi necessario innanzi tutto determinare quanta parte del credito insinuato dall'Erario fa riferimento al "capitale", vale a dire la somma che si sarebbe dovuta versare e non lo si è fatto; e quanta parte fa riferimento alle sanzioni e agli interessi, perché queste ultime voci hanno certo avuto l'effetto di aggravare il dissesto.

Già da quanto detto, si comprenderà con quanta attenzione il curatore debba trattare questa voce del passivo.

In conclusione, le informazioni che il curatore dovrà dare al P.M. sono le seguenti: quanta parte del debito IVA insinuato fa riferimento a somme che si sarebbero dovute versare e non lo si è fatto; e se, in base alla contabilità è possibile stabilire che uso, aziendale o meno, è stato fatto di tali denari. Sarà di competenza del P.M.,

poi, valutare la sussistenza o meno del reato in base al consueto canone dell'onere probatorio: è l'imprenditore, tramite la sua contabilità (che era obbligato a tenere), colui che deve dare prova dell'impiego "aziendale" dell'IVA non versata quando l'impresa era "in bonis". Se non vi riesce, dovrà difendersi dall'ipotesi di bancarotta per distrazione.

3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

Si tratta di un'informazione di carattere generale, di cui il P.M. potrebbe servirsi per comprendere il grado di coinvolgimento dei singoli amministratori, specie in presenza di mutamenti nella compagine amministrativa; o per conoscere grado, misura e tempi dell'impegno dei soci; o infine per individuare eventuali pagamenti preferenziali. Si pensi al caso dei debiti verso banche, che un tempo, eventualmente, erano consistenti e si sono progressivamente azzerati; ovvero ai finanziamenti soci che, ai sensi dell'art. 2467 c.c., vanno postergati. In questi casi, ove la condotta si collochi in un periodo in cui la società era sciolta nello stato di insolvenza, potrebbe ipotizzarsi la bancarotta preferenziale.

4. L'ANALISI DEI BILANCI

L'esame comparato dei bilanci rappresenta **il punto di partenza per l'accertamento dei fatti che potrebbero assumere rilevanza nel versante penale** e va orientato a un duplice obiettivo:

- a) cogliere i segnali che denunciano **l'inattendibilità della rappresentazione di bilancio** (e che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482 ter c.c.). tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.
- b) individuare gli **andamenti anomali di talune specifiche poste** che in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) si potranno scoprire eventuali comportamenti illeciti specifici (condotte distrattive, preferenziali, ecc.) commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi.

Ove possibile sarà opportuno procedere ad analizzare i bilanci degli ultimi 5 esercizi, esponendo i risultati in uno schema consequenziale, grazie al quale si evidenzino gli scostamenti dalla normalità riguardo ad una serie di voci (più oltre esemplificate). Le anomalie vanno valutate a seconda che, a giudizio del curatore,

esse fossero volte a mascherare la perdita del capitale sociale ovvero ad occultare distrazioni e dissipazioni. In particolare sono importanti le oscillazioni di valore (in positivo o negativo) prive di ragione. E ovviamente vanno segnalate se si tratti di oscillazioni di entità rilevante.

Dato atto di quanto sopra, la metodologia di accertamento dei fatti che potranno rilevare ai fini della applicazione delle norme citate, può essere schematizzata nelle analisi che si articolano in due passaggi.

Primo passaggio

Riclassificare i bilanci d'esercizio in forma scalare per consentire sia l'immediata percezione della composizione, della struttura e dell'evoluzione delle poste patrimoniali, con particolare riguardo alla stratificazione del passivo (chirografario/privilegiato), sia la ripartizione del risultato economico d'esercizio nei diversi margini reddituali intermedi. E' necessario che gli stati patrimoniali ed i conti economici esponano oltre che i valori assoluti anche le corrispondenti grandezze percentuali, idonee a consentire una disamina più efficace della situazione aziendale e della sua evoluzione nel tempo.

Secondo passaggio

Approfondire l'analisi sulla attendibilità della rappresentazione di bilancio delle principali poste di bilancio di seguito elencate.

4.1. Immobilizzazioni materiali

Immobili o macchinari il cui valore a bilancio vari nel corso del tempo senza una spiegazione; senza in altri termini che si possa invocare l'obsolescenza del macchinario, la perdita di valore sul mercato, il mutamento del regime urbanistico, etc...

4.2. Immobilizzazioni immateriali

Marchi, brevetti, "know how", il cui valore di bilancio anche in tal caso muti in modo significativo senza apparente ragione o spiegazione; senza quindi che il mercato dei beni marchiati o brevettati abbia subito una rilevante e durevole flessione.

4.3. Partecipazioni

Partecipazioni (ovviamente non quotate) il cui valore a bilancio subisca oscillazioni che non trovino giustificazione nei risultati di esercizio delle partecipate o nella variazione del loro capitale sociale, tenendo conto ovviamente della percentuale di partecipazione e del significato che essa aveva per l'azienda poi messa in liquidazione giudiziale.

4.4. Crediti

Ovviamente il valore complessivo dei crediti varia a seconda se vengono incassati, se la loro esigibilità si faccia problematica (si può fare ricorso alle categorie del mondo bancario tra crediti incagliati o sofferenti), se al contrario si arricchiscano con garanzie, se invece vadano in tutto o in parte a perdita. Anomalie si potranno rilevare se le variazioni non trovino giustificazione in vicende intrinseche del rapporto o in eventi esterni (fallimento/liquidazione giudiziale del debitore).

4.5. Magazzino

La variazione del valore del magazzino, se non sia dovuta al normale flusso delle vendite/acquisti, può derivare da eventi esterni (distruzione o deterioramento) o da flessione nell'appetibilità commerciale (merce diventata obsoleta o fuori moda). Le norme fiscali sul punto dettano procedure precise, la cui ingiustificata violazione già di per sé costituisce un indice di anomalia.

4.6. Patrimonio netto

Occorre esaminare l'evoluzione della posta al fine di individuare operazioni straordinarie, operazioni sul capitale, rivalutazioni, etc.

4.7. Confronto tra volume d'affari e risultati di bilancio

Un enorme incremento del volume d'affari diviene sospetto se viaggia di pari passo con la flessione del risultato di bilancio, specie se in presenza di una struttura aziendale (all'epoca) solida e ben organizzata, di una compagine imprenditoriale apparentemente capace e attiva e di un genere di prodotti o servizi a suo tempo apprezzati sul mercato. Non si può non considerare che l'intenzionale incremento del fatturato non deve per forza produrre un utile di esercizio; anzi, può rappresentare proprio la ragionevole reazione dell'imprenditore di fronte ai segnali

di crisi; segnali che magari solo lui percepisce. E che tutto quindi rientra nella normalità; "ergo" nella liceità. Ma se questa non è più la fotografia di un anno ma il film di un quinquennio, allora le cose cambiano e occorre approfondire una situazione di fatto che potrebbe mascherare condotte illecite ex artt. 322 e segg. C.C.I.I..

5. PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

Come è noto, l'accertamento del momento in cui, a seguito di perdite, si sono verificati i **presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482 ter cod. civ.** rileva in sede di responsabilità civile avuto particolare riguardo all'accertamento degli eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla prosecuzione dell'attività. Le modalità di determinazione di tali effetti pregiudizievoli sono controversi in dottrina e giurisprudenza, tra chi sostiene l'utilizzazione del criterio della differenza tra i "netti patrimoniali" come misura di sintesi del danno provocato dalla prosecuzione dell'attività e chi contrappone la necessità di procedere alla ripartizione del danno, suddividendolo in modo "analitico" nelle singole operazioni che lo compongono.

Non è ovviamente questa la sede per approfondire la questione, anche se essa rileva pur sempre in campo penale allorché si tratti di contestare la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 323, 1° co. lett. d) CCI), oppure la bancarotta impropria per falso in bilancio (art. 329, 2° co., lett. a) CCI in rel. art. 2621 c.c.).

In particolare, nel secondo caso assume rilevanza il legame eziologico tra il falso (ad esempio diretto ad occultare una perdita del capitale sociale che avrebbe imposto lo scioglimento della società) e il dissesto; legame che potrebbe sussistere anche quando il falso ha mascherato una situazione di crisi, la quale, in assenza di un tempestivo intervento, è irreversibilmente degenerata, "dilatando" le dimensioni del dissesto medesimo.

Ciò premesso, occorrerà accertare, con giudizio di elevata probabilità logica, l'esistenza di un rapporto di causalità tra falso e dissesto e, dal punto di vista operativo, apportare ai bilanci societari dei vari esercizi in esame le rettifiche connesse alle varie poste - tenuto conto in particolare di quelle elencate nel precedente capitolo - ricalcolando i patrimoni netti ed i corrispondenti risultati d'esercizio.

6. OPERAZIONI SOSPETTE

Secondo il dizionario della lingua italiana, una cosa è *sospetta* quando desta diffidenza e offre motivo di dubitare; dubitare – aggiungerei – che essa significhi realmente quello che appare, ovvero che abbia effettivamente i

presupposti o lo scopo o gli effetti che dichiara di avere. Ciò vuol dire che è tale non solo l'operazione chiaramente preordinata a uno scopo illecito ma anche quella che potrebbe esserlo. Inutile ricordare che se al curatore non spetta il giudizio sulla sussistenza del reato, spetta tuttavia al curatore **il compito di fornire al P.M. una traccia**, una pista per verificare se è stata commessa una distrazione o è stato eseguito un pagamento preferenziale o se si è intenzionalmente preordinato il dissesto. Di seguito si elencano le aree in cui più frequentemente ci si potrà imbattere in situazioni che destano sospetto.

6.1. Operazioni straordinarie

Le scissioni e le cessioni d'azienda sono certamente operazioni in sé del tutto legittime e talvolta utili all'impresa. Si pensi al tentativo di salvare un ramo aziendale florido e produttivo, che rischia di venire travolto dal dissesto della società. Oppure a quando si è agito con l'obiettivo di salvare l'immagine di un settore che gode di una buona reputazione, staccandolo dal corpo principale dell'impresa, ormai screditato dinanzi alle banche e fornitori e in genere sul mercato. Obiettivi legittimi - si diceva - che possono realizzarsi con operazioni più ardue, come la scissione, o più snelle, come la cessione d'azienda. E la scelta tra una o l'altra strada difficilmente potrebbe essere censurata, perché va pur sempre ricondotta alla sfera di autonomia dell'imprenditore.

A patto, tuttavia, che "il prezzo sia giusto"!

Occorre in altri termini che l'uscita del "ramo buono" non si risolva in un danno per i creditori rimasti tali rispetto al "ramo" compromesso; un evento negativo e illecito che l'imprenditore può evitare stabilendo valori congrui per la cessione d'azienda o un canone adeguato per la sua locazione. Nel caso della scissione occorre tener conto che dei debiti non desumibili dal progetto di scissione risponde in solido anche la società scissa (art. 2506 bis comma 3° c.c.), con il potenziale coinvolgimento nell'insolvenza e nella bancarotta degli esponenti della società scissa. Inoltre, il prezzo o il canone vanno pagati effettivamente; nelle condizioni contrattuali devono inserirsi misure volte ad assicurare il più possibile l'adempimento delle obbligazioni del compratore/conducente; nell'atto di trasformazione della società, qualora il concambio sia rimandato al futuro, bisogna che siano state inserite delle garanzie.

E occorre infine che, nella malaugurata ipotesi dell'inadempimento, gli amministratori abbiano agito giudizialmente con tempestività ed efficacia.

Ebbene, saranno ulteriori segnali sospetti i legami personali, familiari e di affari tra le controparti; l'improvvisa comparsa di un concorrente capace di insinuarsi nella fetta di mercato dell'impresa; il subitaneo e ingiustificato abbandono della clientela; l'inspiegabile fuga delle maestranze, specie di quelle intellettuali o specializzate; il

subentro del nuovo soggetto commerciale nei contratti di locazione di uffici e stabilimenti; l'uso di un logo identico o simile; l'utilizzo degli stessi agenti e intermediari; il ricorso alle stesse prassi commerciali e agli stessi messaggi pubblicitari. Insomma, il nuovo che in tutto (o in molto) prende il posto del vecchio. Quanto sopra varrà, ovviamente, anche per le cessioni di fatto dell'azienda; e cioè per i casi in cui, senza accordi e ovviamente senza corrispettivi, un settore è di fatto trasmigrato verso terzi (spesso verso un concorrente o una parte correlata). Qui la distrazione è *"in re ipsa"* ma va da sé che questo genere di operazioni non avvengono alla luce del sole. Tuttavia potrebbero essere individuate, qualora si riscontrino situazioni appunto "sospette"; per esempio, notando che aziende concorrenti si sono inspiegabilmente "ingrossate", acquisendo dall'oggi al domani clienti, macchinari o maestranze qualificate proprio in corrispondenza del degrado dell'impresa in procinto di finire in liquidazione giudiziale. In questo caso potrebbe essere utile l'audizione dei lavoratori dipendenti e dei fornitori da parte del curatore; o, in alternativa, l'indicazione dei loro dati identificativi al P.M..

6.2. Operazioni con parti correlate

Di parti correlate (siano persone fisiche o giuridiche) tratta innanzi tutto l'art. 2427, comma 1°, n. 22bis) c.c. nel momento in cui stabilisce che le operazioni tra esse debbano essere menzionate nella "nota integrativa" al bilancio. Il principio contabile internazionale IAS 24 specifica cosa si intenda per "rapporto di correlazione". Poiché nello IAS 24 si stabilisce che "la correlazione" fra soggetti sussiste anche quando uno ha un'influenza notevole sull'altro la CONSOB, con delibera 17221 del 12.03.2010, ha chiarito cosa si intende per "influenza notevole". Ciò premesso, ai fini che qui interessano, si può dire che un'operazione realizzata tra parti correlate non è in alcun modo formalmente illecita, tuttavia **contiene "in nuce" il sospetto di una manovra mascherata in frode ai creditori**. Una casistica sarebbe oltremodo impervia. Lumi tuttavia si possono trovare nel principio contabile (nazionale) OIC 12, che riporta alcuni esempi di emblematiche operazioni realizzate con parti correlate. In aggiunta o a chiarimento si possono ricordare:

- ✓ il rilascio di garanzie personali o reali tra società infragruppo;
- ✓ la fornitura di beni o servizi a prezzi onerosi o a condizioni giugulatorie;
- ✓ la concessione di prestiti e le altre operazioni finanziarie infragruppo (idem)

Come detto, in questo genere di operazioni non v'è in sé nulla di illecito. Però occorre esaminarle con attenzione, perché esse **possono nascondere un significato diverso da quello che appare** e più che altro, produrre effetti negativi per la massa creditoria. E dunque, in presenza del rilascio di una fidejussione, della concessione di un prestito o della vendita sottocosto di un bene o servizio a favore di una società del gruppo bisogna innanzi tutto verificare in quale reciproca posizione si trovano i due enti. Perché se è ragionevole (e quindi lecito) che la capogruppo garantisca le partecipate, ovvero le favorisca con prestiti a condizioni di favore o acquisti a prezzi maggiorati, c'è da chiedersi il perché di tale generosità se l'operazione si svolge nel senso inverso, e cioè dalla partecipata alla partecipante. Nel primo caso, infatti, la garante/mutuante/acquirente ha interesse forte a favorire la garantita/mutuataria/venditrice; un interesse ragionevole e lecito perché per lei significa proteggere il valore di un proprio *asset*. Nel secondo caso, invece, non v'è nessuna sensata ragione perché la società "madre" debba venire favorita a scapito dei creditori della società "figlia".

Se poi tra i due enti non vi è un rapporto partecipativo ma soltanto un comune interesse (che il più delle volte coincide con l'interesse dei soci/amministratori) l'illiceità di questo genere di operazioni diviene indiscutibile.

6.3. Spese anomale

Sono tali le spese (per beni o servizi) di cui non si capisce il senso: spese, in altri termini, che non si inseriscono in alcuna dimensione presente (es. funzionamento dell'impresa all'epoca in cui furono sostenute) o futura (es. investimenti, diversificazione, approdo in nuovi mercati). Anche in questo caso una casistica sarebbe inevitabilmente incompleta e si lascia quindi al curatore il giudizio sull'anomalia di tali spese. Due ambiti in particolare si vogliono però sottolineare:

- ✓ le consulenze;
- ✓ i progetti

specie se l'anomalia deriva dal mancato rinvenimento (in tutto o in significativa parte) del "prodotto" di tali servizi; e cioè le relazioni conclusive delle consulenze o i disegni, schemi, tabelle, prospetti e quant'altro dei progetti.

6.4. Altre operazioni sospette

La restituzione dei finanziamenti concessi dai soci è un'area delicata, visto quel particolare genere di creditore che è indiscutibilmente il socio (specie se collocato in posizione dominante). Oppure l'acquisto e la più o meno immediata rivendita di beni, di titoli, di merci, spesso dovendo successivamente contabilizzare delle minusvalenze. O ancora, la stipula di contratti di locazione per fornire l'azienda di

un appartamento, senza che vi fosse alcuna necessità di una foresteria, di un'abitazione di lusso, magari in località turistiche, o guarda caso funzionali al coniuge, ai figli, all'amante dell'imprenditore.

7. GLI AMMINISTRATORI, IL COLLEGIO SINDACALE, IL PROCURATORE, IL PROFESSIONISTA

La bancarotta è un reato proprio: ne rispondono solo i titolari di carica, secondo le definizioni del codice civile, cioè gli amministratori di diritto. Può però essere chiamato a rispondere di questo reato chi è stato amministratore in via di fatto e che ha cioè svolto gli stessi compiti, ha esercitato gli stessi poteri, ha diramato le stesse direttive del "capo" e tale è stato considerato sia all'interno (dipendenti e collaboratori) che all'esterno (clienti e fornitori). Ma sarà responsabile (ai sensi dell'art. 110 c.p.) anche chi, senza essere né l'uno né l'altro, presti il suo aiuto all'uno e/o all'altro ispirando la condotta delittuosa, suggerendo i modi per mascherarla, predisponendo le condizioni indispensabili per la sua realizzazione, prestandosi a trasferire, sostituire, nascondere, reinvestire (riciclare in altri termini) il provento, istruendo sui modi migliori per realizzare o anche solo ottimizzare il risultato, etc...

Il tutto naturalmente con la piena consapevolezza che così facendo si distrae attivo dell'impresa in frode ai creditori; evento che, ancorché non voluto, viene accettato. Anche in questi casi la casistica è infinita e non si ritiene possibile riportarla. Pure qui, però il curatore deve sapere che avrà nell'A.G. (il giudice delegato e soprattutto per questo aspetti penali, il P.M.) il migliore e più efficace dei consulenti.

L'importante sarà in ogni caso fornire al P.M. tutti i dati che gli occorreranno per **inquadrare la realtà delle funzioni, dei poteri e dei rapporti tra le persone, che di fatto o di diritto, hanno gravitato ai vertici dell'impresa.** Qualche osservazione specifica:

7.1. L'amministratore delegato

Quando vi è un amministratore delegato, occorre specificare il contenuto e i limiti della delega. Bisogna che il P.M. sappia se costui era il "dominus" solo per determinati aspetti della vita aziendale, oppure se, per quanto autorevole, era un semplice "primus inter pares". Nel secondo caso, infatti, gli altri amministratori risponderanno al suo pari delle condotte illecite poste in essere dal consiglio di amministrazione. Se però a costui erano stati delegati tanti e tanto pregnanti poteri, così da porlo in condizioni di assoluta preminenza, potrebbe dubitarsi della consapevolezza delle condotte da parte degli altri.

7.2. Il collegio sindacale

In quanto titolari di carica, i sindaci (non i supplenti, è ovvio) possono certamente essere ritenuti corresponsabili dei reati concorsuali. Avendo pregnanti doveri di controllo e decisivi poteri di intervento, se non hanno segnalato le operazioni distrattive, ne rispondono sul piano oggettivo in base all'art. 40 cpv. c.p. (non impedire un evento che sia ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Ovviamente, se sul piano civilistico, la responsabilità è indiscutibile, su quello penale il semplice concorso nell'aver cagionato il fatto non basta; occorre la consapevolezza, poiché stiamo ovviamente trattando di reati dolosi. Occorrerà dunque approfondire questi aspetti:

- ✓ esaminare con attenzione i libri del collegio sindacale e i verbali delle riunioni del c.d.a. ai quali abbiano partecipato i sindaci;
- ✓ sentire i dipendenti, specie quelli addetti alla contabilità;
- ✓ acquisire gli appunti e i brogliacci delle verifiche;
- ✓ sondare le *e-mail* intercorse tra i pc aziendali e quelli dei sindaci;
- ✓ l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 25 *octies* C.C.I.I. nei casi in cui l'organo di controllo abbia ricevuto le segnalazioni di cui agli artt. 25 *novies* e 25 *decies* C.C.I.I.

7.3. Il procuratore

Se l'imprenditore aveva rilasciato delle procure, occorrerà anche in questo caso specificarne contenuto e limiti. Certe procure sono talmente ampie da sfiorare la delega di funzioni amministrative, col risultato di **trasformare di fatto il procuratore in un amministratore**; con le intuibili conseguenze sul piano della responsabilità penale. In quest'ottica sarà importante anche verificare se la procura ha avuto una lunga durata e/o è stata rinnovata o modificata/integrata; così come accertare quale fosse il compenso concordato, i vantaggi assicurati, quelli di fatto conseguiti, etc...

7.4 Il professionista

Avvocati, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro e le mille figure di esperti o "facilitatori" forniscono un servizio di consulenza e assistenza, talvolta di rappresentanza, altre volte di intermediazione verso altri "esperti". Non sono certo titolari di carica per rispondere dei reati dei loro clienti. E neanche con la disciplina del concorso di persone nel reato potrebbero essere "attinti" dal procedimento penale.

Però c'è un però.

Si immagini l' "esperto" che non si sia limitato a dare la sua consulenza, ma **abbia dettato passo dopo passo l'intera manovra**, tramite la quale un bene, un diritto, una somma, etc..., sia stata portata illecitamente fuori dalla società e si immagini che lo abbia fatto ben consapevole di presupposti e conseguenze. In definitiva, se non è stato l'ispiratore della manovra, quanto meno è stato colui che l'ha ideata e ne ha reso possibili gli effetti.

Ovvero, si pensi all'"esperto", il cui ruolo in azienda si sia talmente dilatato nel tempo, nello spazio e negli strumenti materiali e immateriali della società, da farlo diventare un amministratore di fatto, dopo aver scalzato o aver affiancato con ruolo preponderante i vecchi amministratori. O ancora, all'"esperto" che di fronte alla proposta del cliente di effettuare un'operazione con potenziali (e chiari) effetti distrattivi, lungi dallo sconsigliarla o anche solo di prospettare l'illiceità o pericolosità, la approvi e poi la conduca personalmente in porto; magari ottenendo di giovarsi in prima persona a titolo di compenso extra.

In un buon repertorio di giurisprudenza sul concorso di persone nel reato si potrebbero trovare ancora molti altri casi.

7.5. Considerazioni finali

E' intuibile che, per avere un quadro preciso e veritiero su chi governava e con chi governava, sui rapporti effettivi tra le varie figure attorno alla vita dell'impresa quando era ancora "in bonis", sui poteri veramente esercitati e sui conseguenti vantaggi in concreto ottenuti, non sempre ci si potrà accontentare della forma. E la ragione è intuibile: talvolta i libri sociali, i certificati camerali, la corrispondenza ufficiale, le carte regolari insomma, non dicono il vero; o quanto non sempre lo dicono tutto. In questo campo l'approfondimento investigativo del P.M. diviene sempre più simile a una **classica indagine su un crimine comune**. Ebbene, il curatore potrà fornire agli inquirenti un importantissimo sostegno grazie ai pregnanti poteri di cui è investito nell'ambito dell'azienda posta in liquidazione giudiziale.

Egli ha infatti la possibilità di accedere all'intero sistema informativo dell'impresa; e non solo riguardo ai libri contabili e alle annotazioni, anche informali, che rinverrà in sede. Egli ha accesso a ogni genere di informazione che riguarda l'impresa e che dovesse trovarsi nei rispettivi locali. Sono informazioni che potrà per esempio ricavare:

- dagli apparecchi elettronici (pc, tablet, smart phone, chiavette usb, hard disk, cd/dvd, etc, ...) che rinvierà in loco, anche se affidati o in uso al personale o agli esponenti societari;
- rivolgendosi al di fuori del ristretto ambito aziendale (e cioè a funzionari di banca, ai fornitori, al proprietario dei locali, ai vicini “del piano di sotto”, etc.);
- interpellando i dipendenti e gli stessi amministratori, con le forme dettate dal C.C.I.I., non diversamente da quanto avrebbero potuto/dovuto fare i sindaci

E più che altro, si raccomanda il ricorso a una dose di robusto buon senso; quello grazie al quale si è in grado di capire **se l'amministratore ufficiale abbia o meno le competenze, le esperienze e le capacità** (lo "standing" in altri termini) adeguate al genere e alle dimensioni dell'impresa che dice di aver condotto.

INDICE

INTRODUZIONE.....p. 2

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE.....p. 4

1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione nelle cariche sociali

1.2. Attività svolta e sedi legali e operative

1.3. Periodo di operatività dell'azienda

1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o sull'eventuale appartenenza ad un gruppo

1.5. Individuazione del momento di inizio dello stato di dissesto: il periodo “in bonis” ed il periodo di “crisi”

1.6 Accertata presenza di misure e assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa, e di segnalazione di creditori pubblici qualificati, delle banche e degli intermediari finanziari

2. LO STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI.....p. 7

2.1. In caso di contabilità mancante

2.2. In caso di contabilità consegnata in parte

2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa

2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di “black out contabile”

3. I DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO.....p. 10

3.1 Indicazione sommaria dei dati

3.2 Le categorie di creditori

3.2.1. I fornitori

3.2.2 I lavoratori dipendenti

3.2.3 Le banche e gli altri istituti di credito

3.2.4 Debiti erariali e previdenziali

3.2.5 In particolare l'IVA

3.3 Evoluzione dei debiti nel quinquennio

4. ANALISI DEI BILANCI.....p. 14

4.1. Immobilizzazioni materiali

4.2. Immobilizzazioni immateriali

4.3. Partecipazioni

4.4. Crediti

4.5. Magazzino

4.6. Patrimonio netto

4.7. Confronto tra volume d'affari e risultati di bilancio

5. PERDITA del CAPITALE SOCIALE e AGGRAVAMENTO del DISSESTO.....p. 17

6. OPERAZIONI SOSPETTE.....p. 17

- 6.1 Operazioni straordinarie
- 6.2. Operazioni con parti correlate
- 6.3. Spese anomale
- 6.4. Altre operazioni sospette

7. GLI AMMINISTRATORI, IL COLLEGIO SINDACALE, IL PROCURATORE, IL PROFESSIONISTAp. 21

- 7.1 L'amministratore delegato
- 7.2. Il collegio sindacale
- 7.3 Il procuratore
- 7.4 Il professionista
- 7.5. Considerazioni finali

